

Decreto federale concernente la pianificazione di misure per limitare i rischi economici dovuti alle grandi imprese

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale¹;
visti gli articoli 28 e 148 della legge del 13 dicembre 2002² sul Parlamento;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 2010³,
decreta:

Art. 1

L'Assemblea federale, d'intesa con il Consiglio federale, intende limitare in maniera rapida ed efficace, per il tramite di misure legislative, i rischi economici connessi con determinate grandi imprese.

Art. 2

¹ L'obiettivo delle misure è in particolare di limitare i rischi delle banche di rilevanza sistemica e in tal modo:

- a. ridurre in maniera determinante i rischi per la stabilità del sistema finanziario svizzero;
- b. garantire il proseguimento di funzioni economiche importanti;
- c. evitare interventi di aiuto dello Stato.

² Le banche di rilevanza sistemica sono banche, gruppi finanziari e conglomerati dominati da banche il cui crollo danneggerebbe notevolmente l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero.

³ I rischi devono in particolare essere limitati mediante una modifica della legge dell'8 novembre 1934⁴ sulle banche. Va data la priorità a misure ed esigenze più severe nei seguenti settori:

- a. fondi propri;
- b. liquidità;
- c. ripartizione dei rischi;
- d. organizzazione.

¹ RS **101**
² RS **171.10**
³ FF **2010** 2923
⁴ RS **952.0**

⁴ Le esigenze vanno stabilite in maniera tale da ridurre in modo determinante i rischi per la stabilità del sistema finanziario e dell'economia svizzera connessi con banche di rilevanza sistemica.

⁵ L'entità e la forma delle misure dipendono dal grado di rilevanza sistemica delle banche. Le misure devono essere proporzionate e vanno adottate prendendo in considerazione le ripercussioni sulle banche interessate e sulla concorrenza e tenendo conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

Art. 3

Considerato il rapporto finale della Commissione di esperti sulla limitazione dei rischi economici dovuti alle grandi imprese che dovrà essere presentato a fine agosto 2010 è previsto il seguente scadenziario per le necessarie modifiche di legge:

- a. procedura di consultazione in forma di conferenza: ottobre 2010;
- b. adozione del messaggio da parte del Consiglio federale: fine dicembre 2010;
- c. deliberazione da parte del Parlamento: a contare dalla sessione primaverile 2011;
- d. entrata in vigore: 1° gennaio 2012.

Art. 4

L'Assemblea federale prende atto che nell'autunno 2010 il Consiglio federale sottoporà un avamprogetto sulle due misure seguenti:

- a. limitazione legale delle remunerazioni variabili nelle imprese finanziarie che beneficino di aiuti da parte dello Stato;
- b. qualifica quale distribuzione di utili delle componenti variabili di remunerazione stabilite in funzione degli utili delle imprese.

Art. 5

Il presente decreto non sottostà a referendum.